

**BOZZE DI STAMPA**

**23 luglio 2024**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (1193)**

## **EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**VERSACE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CONI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo"»;

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1 All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CIP, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242."»

## 1.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «principio di democrazia interna,» sono inserite le seguenti: «che presuppone la massima partecipazione dei tesserati agli organi direttivi,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti principi:

a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

b) modelli collegiali e comunque non monocratici di governance;

c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani»;

c) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di governance a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i principi di cui al comma 1-bis. A tal fine, per l'elezione del pre-

sidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell'ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l'organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell'elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «I presidenti» con le seguenti: «I soggetti di cui al quinto periodo» e dopo le parole: «dei voti validamente espressi» sono aggiunte le seguenti: «e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto»;

3) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i principi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante»;

e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella composizione dell'organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve essere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze».".

---

### 1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente:*

«0b) il primo e il secondo periodo sono soppressi.».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".*

---

### 1.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente: "0b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi.»".*

---

### 1.5

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: "si applica anche" inserire le seguenti: "all'elezione del presidente del CONI, ai propri organismi regionali nonché".*

---

## **1.6**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.*

---

## **1.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:*

"2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paraolimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»".

---

# **ORDINI DEL GIORNO**

## **G1.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con

disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premessi che:

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;

modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico;

un tema, sempre nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, che richiede attenzione è quello relativo ai meccanismi di rinnovo della dirigenza e alla garanzia della piena rappresentatività nel quadro di un fisiologico ricambio degli organi direttivi apicali;

tale esigenza è particolarmente rilevante per soggetti - quali le federazioni sportive nazionali (FSN), gli enti di promozione sportiva (EPS) e le discipline sportive associate (DSA) - che sono sottoposti ai vincoli normativi non solo della legislazione interna, ma anche dell'ordinamento internazionale, e dunque esposti a un vaglio di credibilità e adeguatezza che si estende all'intero sistema sportivo nazionale,

impegna il Governo:

a considerare l'approvazione di norme volte a modificare gli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance* di enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

---

## **G1.2**

ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare

avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" (A.S. 1193),

premessi che:

il decreto-legge oggetto di conversione al Capo I reca disposizioni in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

il provvedimento in esame è di estremo interesse per quei 445 mila professionisti non iscritti ad ordini e collegi che rappresentano il segmento di gran lunga più dinamico dell'occupazione e sono in continuo aumento (in dodici anni, dal 2008 al 2020, sono infatti quasi raddoppiati);

in particolare, il riferimento è a tutti quei professionisti che si occupano di discipline motorie collegate alla salute nonché alle discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie (Yoga, Pilates, Feldenkrais, Thai chi). Tali discipline risultano in costante aumento negli ultimi anni e sono a tutti gli effetti attività olistiche, date dalla perfetta collaborazione tra corpo, mente e parte spirituale. Queste pratiche di movimento garantiscono un controllo sulle cellule cerebrali, portando ad un rallentamento dei processi degenerativi dovuti all'invecchiamento. Alcune di queste pratiche sono state recentemente identificate come un intervento non-farmacologico che potrebbe avere effetti neuroprotettivi, con un conseguente impatto positivo sulla salute psico-fisica degli anziani sani e dei pazienti con decadimento cognitivo, inoltre mantengono sotto controllo i livelli di stress e risultano preventive rispetto alle patologie muscolo-scheletriche;

considerato che:

all'articolo 32 della Costituzione, il legislatore costituente intervenne a riconoscere espressamente un diritto alla salute come "diritto alla protezione della salute", ma anche come "diritto ad essere curato";

stando alla sentenza n. 202 del 1981 della Corte costituzionale, il citato articolo 32 assume come oggetto di tutela l'integrità fisica dei cittadini, tutela che si realizza mettendo in campo misure di prevenzione da un lato, e assicurando cure gratuite per gli indigenti dall'altro;

secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità". Tale definizione va oltre la mera sopravvivenza fisica o l'assenza di malattia, coinvolgendo anche aspetti psicologici, mentali, ambientali, lavorativi, economici e sociali. Questo paradigma, basato su evidenze scientifiche e sulla conoscenza dei determinanti di salute, può essere applicato alla prevenzione, al trattamento delle malattie e alla promozione della salute a livello individuale e di popolazione;

il più recente decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 3, prevede il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di

tutela della salute, nonché la promozione dell'attività motoria quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità di vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

considerato, altresì, che:

la legge costituzionale del 26 settembre 2023, n. 1, ha introdotto il comma 7, all'articolo 33, della Costituzione in materia di attività sportiva. In particolare, il comma 7 sancisce che "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

dal nuovo dettato costituzionale emerge il riconoscimento del valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo al suo benessere psico-fisico, incentivandone l'accesso;

si rende quindi necessario un intervento dello Stato che, attraverso sostegni economici e agevolazioni, favorisca la diffusione anche di tutte le descritte pratiche olistiche non solo per il loro valore sociale e di prevenzione, ma anche come strumento di politica economica pubblica;

la tutela della salute deve infatti trovare realizzazione non solo attraverso l'esistente Servizio sanitario nazionale, ma anche attraverso l'autonomo sviluppo del settore legato alle discipline olistiche e del benessere come strumento di prevenzione di patologie;

preme sottolineare come queste discipline non siano tra le discipline sportive riconosciute dal CONI (delibera del consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017), dunque, non godono dei relativi benefici fiscali;

rilevato che:

le problematiche lavorative connesse a questi professionisti sono in primo luogo attribuibili ad una mancanza di normativa adeguata relativa alla riconoscibilità di questi professionisti rispetto a figure operanti nell'ambito del dilettantismo sportivo riconosciuto dal Coni. Pur non essendo discipline sportive i vantaggi fiscali, in termini di tassazione, connessi al mondo dell'associazionismo sportivo rendono maggiormente attrattivo questo ambito rispetto a quello del lavoro autonomo professionale, con grave confusione nel mercato della concorrenza;

la mancanza di tutele adeguate, un'aliquota Iva troppo elevata (22%) per chi è in regime ordinario e la mancanza di possibilità per l'utente finale di poter detrarre le spese relative al benessere, fanno sì che l'ambito professionale non sia la prima scelta da parte dell'utente che vuole iniziare questo



tipo di attività. La somma di questi fattori inoltre non promuove la crescita professionale del settore con grave danno anche per l'erario,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta:

- a) a riconoscere la figura professionale degli operatori del benessere;
  - b) a prevedere una riduzione dell'aliquota Iva pari almeno fino al 10% in quanto erogazione di servizi che incidono sulla salute e sul benessere della collettività;
  - c) a introdurre la possibilità di decurtazione dall'IRPEF di tutte le spese relative al benessere dell'individuo.
- 

### **G1.3**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;

proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo "official main partner" della squadra campione d'Italia;

a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;

la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò *on line*;

ritenuto che:

l'articolo 9 del decreto-legge 87/2018 - convertito dalla legge 96/2018 (cd. Decreto Dignità) - ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di "deroghe" al divieto, come i cosiddetti "spazi quote";

sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di infotainment che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente;

il caso Inter, con la diffusione pubblicitaria di una vera e propria società di scommesse sportive dietro lo scudo del sito di informazione, rischia di aprire le porte, ove autorizzato, al definitivo e pericoloso superamento del divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse in denaro,

impegna il Governo:

a adottare ogni misura utile a rafforzare il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cd. decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, estendendo il concetto di pubblicità indiretta anche alle forme di informazione che non richiamano direttamente il gioco ma che sono comunque collegate a società o temi connessi al fenomeno del gioco;

prevedere in ogni caso il divieto assoluto di pubblicità relativa a scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, in ogni sua forma e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, in occasione di qualunque manifestazione sportiva, a partire dall'utilizzo di loghi o altri richiami grafici su divise e abbigliamento degli atleti partecipanti, in considerazione dell'elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.

---

## **G1.4**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

in particolare, l'articolo 6, prevede - in via straordinaria e transitoria - norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità; nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice;

tale disposizione dunque, dà la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno non solo in via ordinaria tramite i percorsi di TFA erogati dalle università, ma anche in via straordinaria tramite percorsi da 30 CFU erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e statali su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (i cd precari triennialisti);

il nuovo percorso di specializzazione creerà una disparità enorme tra due gruppi di corsisti: da un lato coloro che si sono già iscritti al IX ciclo del TFA universitario, rientrando nella riserva del 35%, di durata di 9 mesi, pagando la quota di iscrizione per un percorso da 60 CFU in presenza, dall'altro lato coloro che frequenteranno il nuovo percorso per 30 CFU, con minore durata e impegno solo online;

paradossalmente si crea, quindi, una situazione, in cui contemporaneamente, docenti appartenenti alla stessa categoria di persone con medesimi requisiti frequenteranno due percorsi diversi per conseguire lo stesso titolo,

impegna il Governo:

a valutare la portata applicativa della norma e adottare, entro la data di attivazione dei percorsi, iniziative normative volte a rivedere la disposizione che introduce il nuovo percorso di specializzazione erogato da INDIRE, al fine di evitare discriminazioni tra docenti e porre al centro i bisogni educativi degli studenti con disabilità.

---

## **G1.5**

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse affinché sia riconosciuta una "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

---

## **G1.6**

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;

un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense;

ad oggi a livello nazionale solo il 39% delle scuole primarie è dotato di questo servizio ed esiste, ancora una volta, una profonda disuguaglianza territoriale: per il Sud e le Isole, la cui media è 21,6%, nessuna regione è sopra la media nazionale, mentre nel Nord, che detiene una media del 50,1%, solo il Friuli-Venezia Giulia è sotto la media;

alla luce di questi dati, occorre sanare queste disuguaglianze affiancando maggiori risorse pubbliche a quelle già allocate dal PNRR, al fine di garantire alle alunne e agli alunni della scuola primaria, nonché alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, non contemplati dal PNRR, il diritto a godere del tempo pieno in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.

---

## **G1.7**

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'art. 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;

la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;

appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi;

---

## **G1.8**

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

la scuola dovrebbe affiancare al compito dell'"insegnare ad apprendere" anche quello dell'"insegnare a essere" così come stabilito dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

la scuola deve rappresentare, inoltre, un luogo inclusivo, dove tutte le diversità vengono valorizzate così da dare ad ognuno pari possibilità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di prendersi cura di tutti i cittadini, assicurandone la loro dignità, il rispetto delle differenze e le pari opportunità;

un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola come quello dell'educazione affettiva e sessuale, ovvero la conoscenza di sé e dell'altro, appare invece fondamentale per agevolare la crescita dei giovani nonché per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza,

da un'indagine nazionale del Ministero della salute riguardante la salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete internet, meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari;

oggi, purtroppo, attraverso la rete, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia, alimentando la confusione e i falsi miti sulla sessualità e senza aver ricevuto dal sistema educativo né dalla famiglia gli strumenti per saper distinguere tra realtà e finzione,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa dei percorsi di sperimentazione al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;

a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.

## G1.9

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca";

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani stranieri

in proposito, preme segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;

ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;

lo sport è da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree "periferiche", con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che "al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento";



emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità

---

### **G1.500**

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in fase di approvazione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesso che,

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

la recente sconfitta della Nazionale, ha determinato lo svilupparsi di un dibattito sull'inadeguatezza del sistema calcistico italiano;

nel corso del ciclo di audizioni sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano (atto n. 373) sono emerse analisi ampie e articolate sugli strumenti necessari per riformare l'intero settore;

sono emerse criticità, in particolare, rispetto alle carenze strutturali del sistema-Italia, a partire da quella sull'impiantistica sportiva, rispetto alla quale si evidenziano infrastrutture per lo più inadeguate allo sviluppo di squadre competitive, stante il loro carattere di inadeguatezza tecnica e di obsolescenza;

le riflessioni anzidette hanno evidenziato anche una carenza sotto il profilo dell'attenzione ai più giovani, i quali sono troppo spesso ignorati e non sono nelle condizioni di esprimere pienamente il loro talento, con conseguente nocimento di tutto il calcio italiano;

il sistema calcistico italiano non va considerato come mero intrattenimento ma rappresenta una vera e propria industria a disposizione dell'economia del paese, rappresentando oltre di 5 miliardi di fatturato e impiegando oltre 50.000 occupati, cui ovviamente si sommano i numeri dell'indotto;

il calcio rappresenta lo sport più praticato dagli italiani, contando su 1,5 milioni di atleti, di cui la maggior parte amatoriali, e 14.000 squadre che giocano in centinaia di stadi;

il calcio rappresenta inoltre un collante del nostro paese, uno degli elementi per cui siamo maggiormente noti all'estero, e in tal senso si configura non solo come costume culturale e sociale ma anche come asset per il *soft power* italiano e un attrattore per il turismo;

il rilancio del calcio italiano avrebbe indubbi esiti positivi sulla salute delle persone, sia in termini di prevenzione grazie all'allargamento della platea di chi svolge attività fisica, sia in termini di controlli grazie alla necessità di effettuare le periodiche visite sportive;

risulta evidente l'importanza del calcio nel nostro paese e che, alla luce dei recenti risultati conseguiti, sia necessaria una riforma che possa rimettere il sistema-calcio italiano nelle condizioni di distinguersi per capacità e valori;

tale riforma, stante la complessità del sistema e la moltitudine di aspetti che questo tante, necessita di avere un carattere di organicità non potendosi ritenere utile a tal fine una moltitudine di interventi puntiformi e asistematici;

si ritiene che tale riforma debba essere portata avanti dal Governo dopo una concertazione con gli attori istituzionali e professionali di riferimento del settore;

l'esito del ciclo di audizioni, in tal senso, offrirà al governo un'importante piattaforma di lavoro su cui articolare una riforma complessiva del settore

impegna il Governo:

ad utilizzare, una volta terminati i lavori parlamentari sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano, i risultati delle audizioni per costruire in Parlamento un percorso che consenta definire una riforma complessiva di tutto il settore.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 2.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 2

*(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Tale termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione».

---

### 2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

"0a) all'articolo 13, comma 7, quarto periodo, le parole: «può assistere alle assemblee dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto»".

---

### 2.4

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità di tutti i dati sui quali si basano l'attività e la relativa valutazione».

---

### 2.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, dopo le parole: «opera con» inserire la seguente: «assoluta».*

---

### 2.5

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;*

*2) al nono periodo, sostituire le parole: «un biennio» con le seguenti: «un triennio»;*

*3) al decimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione;*

*4) all'undicesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «diversi da quelli di diritto»;*

*5) all'ultimo periodo, sostituire le parole «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» con le seguenti: «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria,».*

---

## 2.6

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

## 2.8

VERSACE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "magistrati contabili,".*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dopo l'undicesimo periodo inserire il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte della Commissione e degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione."*

---

## **2.9**

VERSACE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, dodicesimo periodo, sostituire le parole "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto" con le seguenti: "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti della Commissione diversi da quelli di diritto e coloro che rivestono incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione".*

---

## **2.10**

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione,» con le seguenti: «Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria,».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G2.1

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesso che:

l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

la Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;

la disposizione disciplina quindi la composizione, le funzioni, l'organizzazione nonché le modalità di funzionamento della Commissione;

riguardo alla composizione, la Commissione è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

in particolare, oltre alla partecipazione di diritto del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento;

la disposizione nulla prevede in merito alla parità di genere, contrariamente a quanto espressamente previsto per altri enti e organi con struttura analoga;

ritenuto che:

il principio della parità di genere è riconosciuto dalla nostra costituzione all'articolo 51 ove si attribuisce alla Repubblica la funzione di promuovere, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini nell'assunzione di cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici;

come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne, persistendo significativi divari soprattutto nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale;

il raggiungimento dell'uguaglianza di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030;

il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico affinché le società quotate, entro il 2026, garantiscano almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato;

in Italia, con la legge di bilancio 2020 son stati rafforzati i presidi per la parità di genere nell'ambito delle società quotate, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti;

per le società a controllo pubblico, il relativo Testo Unico prevede che nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,

impegna il Governo:

nella definizione delle nomine nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, a garantire la piena ed effettiva osservanza del principio delle pari opportunità di genere;

a rafforzare le misure per la parità di genere nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società, in particolare per le società a controllo pubblico, coordinando a tal fine la disciplina di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica con la disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificata dalla legge di bilancio 2020.

---



## EMENDAMENTI

### Art. 3

#### 3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

#### 3.500

SBROLLINI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfetizzazione delle imposte sui redditi.

2-ter. L'articolo 14 comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, è sostituito dal seguente: 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del Decreto Legislativo del 28/02/2021 n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36, è sostituito dal seguente Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente: Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare com-

plativo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente.».

---

### 3.2

VERSACE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "lavoro autonomo occasionale" sono aggiunte le seguenti: "e da rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico".

---

### 3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

---

### 3.5

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:*

"b) all'articolo 29, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico»;

*b-bis*) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

*2-ter*. L'articolo 25, comma *6-bis*, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente: "*6-bis*. Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6."».

### 3.6

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"*3-bis*. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.

*3-ter*. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far

data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

*3-quater.* L'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: «*6-quater.* Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

*3-quinquies.* L'articolo 14, comma *2-quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente: «*2-quater.* Sulle somme di cui all'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».

---

## Art. 5

### 5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 5.2

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.»".

---

## 5.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;

b) il comma 330 è abrogato.

c) dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.»".

---

## 5.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 329 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;

b) il comma 330 è abrogato.".

---

### 5.0.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente*

#### **"Art. 5-bis.**

*(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)*

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente: «4-bis. Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto».

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento».

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali».

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario».

---

## Art. 6

### 6.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in aggiunta» fino a: «INDIRE» con le seguenti: «fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.»*

---

### 6.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "in aggiunta" fino alla fine del periodo con le seguenti: "fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."*

---

### 6.500

SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma, in deroga al Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito nella legge n. 79 del 29 giugno 2022, articolo 2-ter, comma 4, prevede per l'abilitazione all'insegnamento, oltre al conseguimento di almeno 30 crediti formativi, l'ulteriore conseguimento di numero 10 crediti ottenuti con la frequenza di laboratori (un credito per ciascun laboratorio) sulle varie tipologie di disabilità. I laboratori verranno attivati presso le università anche in convenzione con l'INDIRE.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. E' fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire ulteriori 20 CFU nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio, di cui 10 di tirocini indiretti. Detti crediti formativi sono conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi per il sostegno didattico in base alla vigente normativa in materia.».

---



## 6.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» inserire le seguenti: «, in deroga all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui venti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri dieci CFU/CFA di laboratori.»*

---

## 6.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "trenta crediti formativi" con le seguenti: "quaranta crediti formativi".*

*Conseguentemente:*

*- al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La direzione dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, deve essere affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED-02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), con un curriculum di competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.";*

*- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.";*

*- al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede per tali docenti il conseguimento di sei crediti formativi in più di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento.";*

*- al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "il profilo professionale del docente specializzato" e sostituire le parole: "e la commissione esaminatrice dell'esame finale" con le seguenti: "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto ed agli insegnamenti, e la commissione esaminatrice dell'esame finale di pertinenza delle università, presieduta da un docente*

universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.".

---

## **6.6**

VERSACE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno è libero per chiunque posseda un titolo di studio coerente con la classe di concorso."

---

## **6.7**

VERSACE

*Al comma 2, sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "dieci anni".*

---

## **6.501**

SBROLLINI

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è riconosciuto per l'anno scolastico 2024-2025 il punteggio di cui all'articolo 20, comma 6-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G6.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

gli articoli 6 e 7 dettano, almeno negli intendimenti, disposizioni finalizzate al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

più in particolare, al fine dichiarato di sopperire alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, introducono, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

per l'attivazione di tali percorsi formativi, la disposizione all'esame prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice; si prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;

la disposizione reca altresì la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 8 detta invece disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno prevedendo che, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico;

nel mese di febbraio 2024, l'Istituto nazionale di statistica ha presentato i risultati dell'indagine sull'inclusione scolastica; da tale rapporto è emerso che:

nell'anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1 per cento del totale degli iscritti (+7 per cento rispetto al precedente anno scolastico); seppure è migliorata l'offerta di insegnanti di sostegno (+10 per cento) tuttavia emerge che il 12 per cento viene assegnato in ritardo;

il numero medio di ore settimanali di sostegno fruite da ciascun alunno ammonta a 15,3: il confronto tra gli ordini scolastici mette in evidenza una maggiore dotazione nella scuola dell'infanzia (20,2 ore), seguita dalla primaria (16,7 ore) e dalla secondaria di secondo grado (13,4 ore);

il 4 per cento delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non adeguata. Nel Mezzogiorno i ricorsi risultano più frequenti (5,4 per cento) mentre nel Nord la quota scende al 3 per cento;

permane ancora una forte discontinuità nella didattica: il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico;

per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, sale al 62,1 per cento nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75 per cento nelle scuole dell'infanzia; una quota non trascurabile di alunni (9 per cento) ha, inoltre, cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico;

considerato che:

per ovviare alla perdurante precarietà dei docenti di sostegno non appare né utile né risolutiva la creazione di ulteriori e inadeguati percorsi formativi ma occorre invece istituire le classi di concorso per il sostegno didattico, una per ciascun grado di istruzione affinché tutti i docenti assegnati ai posti di sostegno a tempo indeterminato non siano più precari;

per garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, occorre prevedere che l'incarico di supplenza dei docenti di sostegno abbia validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate concernenti lo stato di salute o le gravi esigenze familiari del docente; qualora sia poi necessario il completamento di un triennio l'incarico di supplenza deve essere prorogato di un anno e, nello scorrimento delle graduatorie occorre riconoscere la doverosa priorità al docente che garantisce la continuità didattica;

al fine di evitare che all'inizio dell'anno scolastico vi sia l'attesa infinita per i docenti, per gli alunni e le alunne e per le loro famiglie, le procedure di nomina dei docenti di sostegno, devono essere avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, affinché

si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

dal predetto rapporto è emerso altresì che gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che affiancano gli insegnanti di sostegno sono più di 68.000; gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell'azione formativa, facilitando la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia;

a livello territoriale, tuttavia, sono ancora ampi i divari nella disponibilità di assistenti per l'autonomia e la comunicazione: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente; la presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente;

per garantire il diritto allo studio e la piena integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dovrebbero essere centralizzate, previa definizione dello stato giuridico, del profilo contrattuale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, del percorso formativo, dell'orario di lavoro, della dotazione organica nonché delle procedure di stabilizzazione del personale che ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione:-

la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione all'esame, oltretutto, rende inconsistente qualsiasi misura e intendimento,

impegna il Governo:

a garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, avviando le procedure di assegnazione al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, e si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

a centralizzare l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione in tutti gli istituti scolastici al fine di assicurare in tutto il territorio nazionale la qualità dell'azione formativa, facilitare la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolare adeguatamente lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 7

#### 7.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 7.500

SBROLLINI

*Sopprimere l'articolo*

---

#### 7.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 7

*(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.»

---

### 7.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **"Art. 7**

*(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto."

---

### 7.4

VERSACE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, coloro i quali sono in possesso di un titolo estero e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione e, nel contempo, hanno

frequentato con successo un corso TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento di sostegno) presso Atenei italiani, possono sostituire i corsi attivati dall'INDIRE con la formazione acquisita durante la frequenza del TFA Italiano, anche in questo caso rinunciando ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno".

---

## 7.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: "2-ter. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale."*

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*- dopo le parole: "l'esame finale dei percorsi" inserire le seguenti: "per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti";*

*- dopo le parole: "composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale" inserire le seguenti: "di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR."*

---

## 7.501

SBROLLINI

*Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «sono definiti» inserire le seguenti: «un numero minimo di crediti formativi, non inferiore al numero di 20,».*

---



## **Art. 7-bis**

### **7-bis.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **7-bis.500**

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

---

### **7-bis.2**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

---

### **7-bis.3**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

## **Art. 8**

### **8.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 8.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 8.3

VERSACE

*Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: "continuità educativa e didattica di cui al comma 1" inserire le seguenti: ", nonché la socializzazione extrascolastica e del periodo estivo,"*

---

## 8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole da: «nel caso di »fino a: «discente».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso «comma 3», sostituire le parole da: «può essere proposta» fino a: «precedente anno scolastico» con le seguenti: «può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità».*

---

## 8.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole da: "nel caso" fino a: "discente" con le seguenti: "sentita la famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,".*

---

## **8.500**

SBROLLINI

*Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo le parole: «e valutato, da parte del dirigente scolastico», inserire le seguenti: «con motivato riscontro alla famiglia richiedente,» e dopo le parole: «medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico,» inserire le seguenti: «fino alla fine del ciclo scolastico, e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori due anni consecutivi al primo già effettuato,».*

---

## **8.6**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, capoverso «3», primo periodo, sostituire le parole: "può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico" con le seguenti: "può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità".*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 3-bis.*

---

## **Art. 8-bis**

### **8-bis.0.1**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:*

#### **"Art. 8-ter.**

*(Personale educativo degli enti locali)*

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».".

---

## **Art. 9**

### **9.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole da: "sono di seguito individuati" fino alla fine del comma con le seguenti: "è individuato, all'interno di ciascuna regione, un capoluogo di provincia in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto.".*

---

### **9.2**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: "i-bis) Milano; i-ter) Torino; i-quater) Roma; i-quinquies) Napoli.".*

---

### **9.3**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per la partecipazione alle attività formative, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.".*

---

## **Art. 9-bis**

### **9-bis.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, a decorrere dall'anno 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2025. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi».

---

### **9-bis.2**

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, a valere

sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027».

---

## **Art. 10**

### **10.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e devono acquisire» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisire, in ogni caso» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostenere l'anno di formazione e di prova ai sensi della normativa».*

---

### **10.2**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "con oneri a proprio carico".*

---

### 10.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente: "3-sexies. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112."*

---

### 10.4

VERSACE

*Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:*  
*"3-sexies. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma"*

---

#### 10.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Modifiche al decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56)*

1. All'articolo 15-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.»

---

### **10.0.2**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti del comparto AFAM)*

1. All'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,» sono soppresse;

*b)* le parole: «per la sola istituzione che li costituisce» sono soppresse».

---

### **10.0.3**

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Misure urgenti in materia di aggiornamento annuale GPS)*

1. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai



sensi dell'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale».

---

## Art. 11

### 11.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale." e sostituire le parole da: "dedicato" fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: "aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23)."*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "extracurricolare" con la seguente: "curricolare";*

2) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana" con le seguenti: "alunni con background migratorio";*

3) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche interessate organizzano le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio."*

---

### 11.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dedicato» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discendenti di lingua straniera» (A-23).*

---

#### 11.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "di un docente dedicato" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri negli istituti con classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione oppure che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana pari o inferiore al livello A2 del quadro europeo delle lingue."*

*Conseguentemente:*

*1) al comma 2, sostituire le parole da: "le istituzioni scolastiche" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gradualmente per tutti gli alunni con background migratorio, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze linguistiche attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione di lingua italiana di qualità - CLIQ, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.";*

*2) al comma 3, sostituire le parole da: "in orario extracurricolare" fino alla fine del comma con le seguenti: "sia a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, sia utilizzando le disponibilità dell'istituto in particolare dell'organico di potenziamento. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è diretta alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni con background migratorio che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, livello A2 per la scuola primo ciclo, B1 per la scuola del secondo ciclo, definita con*

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo. Dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero dell'istruzione e del merito individua inoltre, a questo fine, uno specifico contingente dell'organico di potenziamento.";

3) *al comma 4, al capoverso sostituire le parole da: "e che non sono" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente da assegnare agli istituti di riferimento."*

---

### 11.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: "l'assegnazione di un docente" inserire le seguenti: "a partire dagli asili nido".*

---

### 11.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la parola: "dedicato" inserire le seguenti: "alla predisposizione di materiale didattico dedicato, all'attività di consulenza e formazione del corpo docente, alla promozione di materiali multilingue, anche non comunitarie, come supporto della lingua della comunicazione di base, alla lingua dello studio e alle microlingue delle discipline scolastiche e".*

---

### 11.6

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe" con le seguenti: "sulla base di valutazione complessiva dei bisogni linguistici degli studenti".*

---

### 11.7

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "pari o superiore al 20 per cento" con le seguenti: "pari o superiore al 10 per cento".*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole: "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)" inserire le seguenti: "adeguatamente potenziati" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento obbligatorio di cui al presente comma è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale.";*

*al comma 4, capoverso «b-ter, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "al 10 per cento".*

---

### 11.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "10 per cento".*

---

### 11.9

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, CASTIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 4, capoverso «b-ter», sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

---

### 11.10

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze at-*

traverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione lingua italiana di qualità-CLIQ.".

---

### **11.12**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «extracurricolare» con la seguente: «curricolare».*

*Conseguentemente:*

*1) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «alunni stranieri» fino a: «lingua italiana» con le seguenti: «alunni con background migratorio»;*

*2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.»*

---

### **11.11**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "potenziamento didattico in orario extracurricolare" inserire le seguenti: "attività socioculturali, sportive e nel corso della pausa estiva, anche attraverso la collaborazione tra i vari attori della comunità educante, creando sinergie e collaborazioni con professionisti di diverse discipline ed enti del terzo settore dentro e fuori dalla scuola".*

---

### **11.13**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4, capoverso comma b-ter), sopprimere le parole da: «che si iscrivono» fino a: «A2 del QCER,»*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G11.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione scolastica degli alunni stranieri;

in ordine all'ultimo tema dell'elenco suesposto, il Ministro dell'istruzione e del merito ha dichiarato che "dobbiamo realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri, una sfida irrinunciabile. Mi auguro che il decreto legge possa essere approvato in termini rapidi";

preme ai firmatari sottolineare che l'articolo 11, comma 1, pur prevedendo una lodevole misura di sostegno all'inclusione e all'integrazione scolastica degli alunni stranieri - l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento della lingua italiana - ne riduce fortemente e ne complica la portata, in quanto essa: è rimessa all'esercizio di una mera facoltà per il tramite di un decreto ministeriale; incontra il limite delle risorse di organico disponibili a livello nazionale; incontra un ulteriore limite applicativo, in quanto è prevista per le sole classi nelle quali gli alunni stranieri siano in numero pari o superiore al 20 per cento del totale degli alunni della classe e, altresì, deve trattarsi di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione; infine, ad onta della dichiarata urgenza, la disposizione - si ribadisce, da ascrivere a mera facoltà - è comunque prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026;

al fine di offrire un segnale alle giovani generazioni di stranieri, in grado di rendere reale, rapida ed effettiva la dichiarata volontà di "realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri", considerata "una sfida irrinunciabile" da vincere,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, onde sostenere il diritto costituzionale allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, volto a garantire l'accesso, la frequenza, l'inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti gli alunni, a rivedere la disposizione di cui alla premessa al fine di renderla obbligatoria

e fruibile a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2024/25, provvedendo a ridurre, altresì, la percentuale ivi disposta di alunni stranieri rispetto al numero complessivo degli alunni nelle classi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 12

#### 12.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nella misura del 100 per cento".*

---

#### 12.500

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, capoverso "Art. 19-quater", sopprimere il comma 2.*
  - b) *sopprimere il comma 1-bis.*
- 

#### 12.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "alla stessa procedura di mobilità e".*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 19-quater», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "alle procedure di mobilità e".*

---

## 12.501

MALPEZZI, ROSSOMANDO, D'ELIA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Dopo il comma 11-*septies* dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono inseriti i seguenti:

"11-*septies*.1. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione degli esiti di possibili contenziosi. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 97 del 22 dicembre 2023 che abbiano superato la prova preselettiva o che ne siano stati esonerati ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11-*septies*.2. La graduatoria dei soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 costituisce ad ogni effetto la graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, anche ai fini di quanto previsto al comma 11-*septies*.

11-*septies*.3. Le prove finali del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 si concludono in tempo utile per consentire l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-*septies*.2."»

---

## 12.3

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---



## ORDINE DEL GIORNO

### G12.1

PETRENGA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, prevede disposizioni in ordine alla mobilità straordinaria dei Dirigenti scolastici;

impegna il Governo:

A valutare la possibilità di istituzione di un corso intensivo di formazione, con l'obiettivo di coprire i posti vacanti di Dirigente scolastico per l'a.s. 2024/2025. Al corso intensivo di formazione si potrebbero ammettere i partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 97 del 22 dicembre 2023 che abbiano superato la prova preselettiva o che ne siano stati esonerati ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La graduatoria dei soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*septies*.1 potrebbe costituire ad ogni effetto la graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, anche ai fini di quanto previsto al comma 11-*septies*.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 13

#### 13.1

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* "1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati. Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, entro 30 giorni dall'approvazione decreto-legge è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN, composta anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle organizzazioni sindacali, con il compito di valutare l'efficacia e l'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura evidenziata e di definire gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.

*1-bis.* La Commissione di cui al comma 1 opera nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione il Ministro dell'istruzione e del merito emana una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici.

*1-ter.* A partire dal 1° settembre 2024, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al comma 94, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

*1-quater.* Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.».

---

### **13.0.1**

VERSACE

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis**

1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione"

---

### **Art. 14**

#### **14.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 14**

*(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della Scuola)*

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## 14.2

LA MARCA, VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

*Conseguentemente:*

- *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.";*

- *al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".*

---

## 14.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 01, inserire il seguente: "01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 2, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».";*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024" con le seguenti: "all'estero".*

---

#### 14.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'alea con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni»;

*b) dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:*

«a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:».

---

#### 14.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'alea con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*b) dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:*

«a) All'articolo 21, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre».

b) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:».

---

#### 14.6

CRISANTI, LA MARCA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: "nell'arco della vita lavorativa".*

---

#### **14.7**

CRISANTI, LA MARCA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire le parole da: "del presente decreto" fino alla fine del comma con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto anche dal personale in servizio all'estero in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024".*

---

#### **14.8**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 2, sopprimere le parole: "presso le Scuole europee".*

---

#### **14.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, sostituire le parole: «presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024» con le seguenti: «all'estero».*

---

### **Art. 14-bis**

#### **14-bis.0.1**

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, CASTIELLO, PIRONDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.1.**

*(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)*

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione sco-

lastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

---

## **14-bis.0.2**

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 14-bis.1**

*(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)*

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disegualianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

- a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;
- b) materiale di cancelleria scolastica;



*c)* acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

*d)* iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

*e)* attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

*a)* quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **14-bis.0.3**

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, CASTIELLO, PIRONDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.1**

*(Misure urgenti per una graduale implementazione del tempo prolungato)*

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, pari a euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**14-bis.0.4**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.1.**

*(Misure urgenti in materia di personale ATA)*

1. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112».

---

**Art. 14-ter**

**14-ter.0.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-ter.1.**

*(Disposizioni urgenti in merito all'attivazione della didattica a distanza in casi di urgenza e necessità)*

1. Nei casi di necessità e urgenza e di gravi e impreviste cause sopravvenute, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, modalità di didattica a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e avuto riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di garantire la continuità didattica.

2. La durata della sospensione di cui al comma 1 non può in ogni caso superare i 30 giorni».

---

## **Art. 15**

### **15.1**

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole: "Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca" con le seguenti: "Nelle more della compiuta attivazione del contratto di ricerca previsto dal decreto-legge 29 giugno 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".*

---

### **15.2**

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis.0. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

1-bis.01. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **15.3**

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis.0. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del ventesimo anno».

---

## 15.4

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, i seguenti: "1-sexies.* All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «L'importo» è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»;

b) le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».

*1-septies.* All'articolo 14, comma *6-quaterdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».

*1-octies.* All'articolo 14, comma *6-quinquiesdecies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».

*1-novies.* Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.".

.

---

## 15.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

*1-sexies.* Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabiliti».

## 15.6

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione»."*

---

## 15.7

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»."*

---

## 15.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca»."*

---

## 15.9

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «né possono essere computati ai fini di cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e»."*

---

### 15.10

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».".*

---

### 15.11

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. All'articolo 14, comma 6-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».".*

---

### 15.12

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: "1-sexies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.".*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G15.1**

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;

appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia nella forma perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto legge all'esame,

impegna il Governo:

ad incrementare il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università e valutare la possibilità di vincolare le risorse straordinarie dei fondi del PNRR al fine di procedere già nell'anno in corso alla stipula dei nuovi contratti di ricerca.

---



## **G15.2**

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;

nello specifico, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto legge 29 dicembre 2022 n 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

nonostante la grande necessità di ricerca, negli enti si moltiplicano i ricercatori con contratti precari, senza che venga prospettata una strada per la stabilizzazione o un programma sostanzioso di concorsi; senza interventi urgenti la situazione del precariato negli enti pubblici di ricerca è destinata rapidamente a peggiorare, visto che, i fondi messi a disposizione dal PNRR possono prevedere l'assunzione di lavoratori e lavoratrici della ricerca solo a tempo determinato;

fino al 2026 saranno quindi diverse migliaia gli assunti con questa tipologia di contratti, che continueranno ad aggiungersi al personale contrattualizzato con assegni di ricerca e altre tipologie contrattuali discontinue;

tuttavia, se non ci saranno interventi strutturali destinati a rifinanziare le risorse ordinarie a disposizione degli enti di ricerca, ci troveremo di nuovo e sempre di più a fare i conti con l'emigrazione dei nostri ricercatori, la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, con grave danno economico per il nostro Paese, visto il costo elevato per la loro formazione e il fatto che, oltretutto, il numero dei ricercatori in Italia è molto basso rispetto al contesto internazionale, avendone circa un terzo della Germania e metà di Francia e Gran Bretagna,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a reperire le adeguate risorse destinate alla stabilizzazione, tramite procedure concorsuali, del personale degli enti

pubblici di ricerca, al fine di consentire l'importante attività svolta dagli enti stessi.

## EMENDAMENTI

### 15.0.1

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 15-bis.01  
(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)*

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* sopprimere le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera;

*b)* dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

*"a-bis)* con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027".

2. Le risorse di cui alla lettera *a-bis)* sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro

per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 15.0.2

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 15-ter**

*(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia)*

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

---

### 15.0.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-ter**

*(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

"568-*bis*. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolato alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **Art. 15-*bis***

#### **G15-*bis*.1**

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un "vulnus" temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del PNRR, previsto per dicembre 2026.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 16

#### 16.1

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sopprimere le parole: «comma 2».*

*b) alla lettera lettera a) premettere la seguente:*

*"0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:*

*a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;*

*b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;*

*c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;*

*d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;*

*e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;*

*f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

c) alla lettera a) *sostituire le parole*: «al secondo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, secondo periodo»;

d) alla lettera b) *sostituire le parole*: « al decimo periodo» *con le seguenti*: «al comma 2, decimo periodo».

## 16.2

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sopprimere le parole*: "comma 2";

b) *alla lettera a) premettere la seguente*: "0a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»";

c) alla lettera a), *alinea, sostituire le parole*: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;

d) alla lettera b), *alinea, sostituire le parole*: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo».

### 16.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sopprimere le parole*: «comma 2»;

b) *alla lettera a), sostituire le parole*: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo»;

c) *alla lettera b), sostituire le parole*: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo»;

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente*:

«b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corri-



spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

---

## 16.4

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alea, sopprimere le parole: "comma 2";*

*b) alla lettera a), alea, sostituire le parole: «al secondo periodo» con le seguenti: «al comma 2, secondo periodo;*

*c) alla lettera b), alea, sostituire le parole: «al decimo periodo» con le seguenti: «al comma 2, decimo periodo;*

*d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.»".*

---

## 16.5

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto*

destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero».

---

## 16.6

VERSACE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione *ex novo* di residenze destinate agli studenti universitari».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G16.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare necessario che il Commissario operi con la massima trasparenza, motivando le sue decisioni e comunicando regolarmente i progressi al Parlamento,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Commissario straordinario riferisca, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate.

---

## **G16.2**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità,

di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;

appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché il Commissario straordinario in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni sia tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge.

---

### **G16.3**

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

la Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all'Investimento 1.7, il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università al fine di ridurre le disegualianze territoriali e garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria degli studenti in maggiore difficoltà socioeconomica;

lo stanziamento iniziale prevedeva un importo pari a 500 milioni per aumentare l'entità della prestazione erogata con un incremento medio di 700 euro e per allargare la platea di beneficiari al fine di raggiungere la quota europea del 25% (partendo dal 12% attuale);

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede che almeno 55.000 studenti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ricevano borse di studio finanziate esclusivamente con fondi PNRR;

sulla base delle assegnazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca e ripartite tra le regioni e i rispettivi enti per il diritto allo studio, quest'ultimi avrebbero dovuto adottare i relativi bandi e approvare le graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti risultati idonei;

tuttavia, dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano in maniera eguale su tutto il territorio, nonostante i fondi siano stati erogati: a Verona circa il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento;

tali criticità stanno creando drammatiche situazioni tra gli idonei non beneficiari, costretti, in molti casi, a dover rinunciare gli studi perché impossibilitati dal pagare l'affitto o le tasse universitarie, limitando di fatto un diritto garantito dalla Costituzione;

inoltre, dall'ultimo rapporto Mediobanca emerge come l'erogazione delle borse di studio sia quantomai necessaria, in quanto lo Stato contribuisce alla spesa per la formazione universitaria per il 61 per cento del totale, rispetto al 76 per cento dell'Unione europea e la quota residuale è sostenuta interamente dalle famiglie per il 33 per cento in Italia, a fronte di una media del 14 per cento in UE;

appare necessario mantenere l'impegno con la Commissione europea ed erogare le borse di studio agli studenti risultati idonei anche negli anni successivi al 2026,

impegna il Governo:

al fine di sostenere e garantire il diritto allo studio universitario, a reperire le adeguate risorse per incrementare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio e si elimini definitivamente il fenomeno degli idonei non beneficiari, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

---

#### **G16.4**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338/2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la

quale ora prevede un ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;

secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 %, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;

per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva finanziato con legge di bilancio 2021, il Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;

tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,

impegna il Governo:

parallelamente alle misure poste in essere dal PNRR, ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti e della penuria di posti letto negli studenti.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 16-bis**

#### **16-bis.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».*

---

## **Art. 16-ter**

### **16-ter.0.1**

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-quater**

*(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio - FIS)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

---